Un regime di società holding di notevole interesse soprattutto per investimenti nei Paesi dell'Est

Opportunità societarie e fiscali in Austria

di Giancarlo Cervino

L'ingresso dell'Austria nell'Unione Europea l'1.1.95, ha portato all'introduzione delle principali normative comunitarie, fra cui la direttiva europea madre-figlia (90/435/CEE), il cui principio dello *Internationales Schachtelprivileg* (privilegio di affiliazione internazionale), è stato applicato, non solo ai dividendi ed alle relative ritenute alla fonte sugli stessi, ma anche agli eventuali plusvalori di cessione di partecipazioni estere importanti.
L'applicazione dei principi suesposti alle normali società austriache soggette all'imposizione diretta e che beneficiano anche delle convenzioni volte ad eliminare le doppie imposizioni, ha creato, di fatto, un regime di società holding di notevole interesse, soprattutto per coloro che le utilizzano per investimenti nei paesi dell'Europa Orientale, con cui l'Austria ha negoziato un'estesa rete di trattati.

Società per azioni ed a responsabilità limitata
La legge sulle società (*Aktiengesetz* e *GmbH Gesetz*) prevede due forme di società di capitali con responsabilità limitata: la AG (*Aktiengesellschaft*, simile alla SpA) e la GmbH (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung* - Srl).
La AG (regolata dalla *Aktiengesetz* del 1965 e successive modifiche), è la sola che può sollecitare il pubblico risparmio ed essere quotata in borsa, e non è molto utilizzata (nel febbraio del 1999 ne risultavano circa 600).
I soci fondatori, persone fisiche o giuridiche (residenti o non residenti, straniere o austriache), devono essere almeno due, ed è richiesta la sottoscrizione di un capitale sociale minimo di Euro 70.000, di cui è possibile liberarne anche solo il 25%.

La AG è controllata e gestita dall'assemblea degli azionisti, dal consiglio di supervisione (*Aufsichtsrat*) e dal consiglio di amministrazione (*Vorstand*).
Il consiglio di supervisione è composto da 3 a 30 membri (di cui un terzo sono rappresentanti del personale) in funzione del capitale sociale, scelti dagli azionisti.
Esso nomina i membri del consiglio di amministrazione per un massimo di 5 anni, ne sorveglia l'operato e,

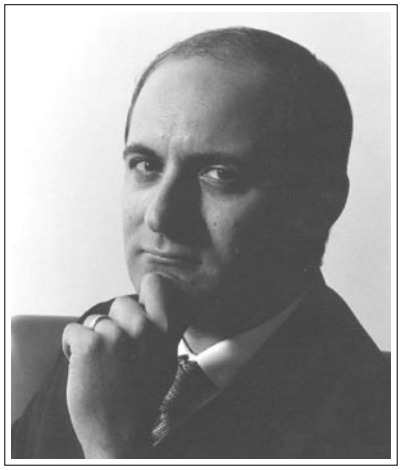

Giancarlo Cervino

pur non avendo un'influenza diretta nella gestione, deve approvare preventivamente certe tipologie di operazioni. Approva inoltre i bilanci ed è responsabile verso gli azionisti per la supervisione della gestione.
Il consiglio di amministrazione può essere composto da uno o più membri, e non può ricevere direttive vincolanti dal consiglio di supervisione, per il quale deve peraltro predisporre un rendiconto trimestrale della gestione. I conti annuali della AG devono essere verificati da un revisore indipendente.

- La AG può emettere azioni nominative (*Namensaktie*) o al portatore (*Inhaberaktie*). Queste ultime a condizione che siano liberate integralmente.
- La AG assume la personalità giuridica dal momento dell'iscrizione al registro di commercio, mentre gli azionisti sono personalmente responsabili per gli atti di gestione precedenti.

La GmbH (regolata dalla *GmbH Gesetz* del 1906) è di gran lunga la più utilizzata, nonostante le procedure complesse richieste per il trasferimento delle azioni (che possono essere solo nominative), poiché necessita di una minore trasparenza dell'operatività societaria.
Il capitale minimo è di Euro 35.000 e, se uno dei membri non effettua il versamento dovuto, gli altri devono provvedere al reintegro del capitale statutario. Ogni membro (*Gesellschafter*) può detenere soltanto una quota, ma le quote possono avere ciascuna un diverso valore nominale. Non è necessario un consiglio di supervisione a meno che la GmbH non abbia:

- un capitale di almeno Euro 70.000 e più di 50 membri;
- più di 300 impiegati;
- detenga partecipazioni superiori al 50% in un gruppo che abbia più di 300 addetti;
- sia l'accomandatario di una società che abbia in totale più di 300 impiegati.

Altrimenti, è sufficiente un solo amministratore (*Geschäftsführer*) nominato dagli azionisti.

Il trattamento fiscale
E' dovuta un'imposta di bollo sul capitale azionario (*Gesellschaft-*

steuer) dell'1% sui versamenti di capitale effettuati dai soci in contanti o in natura pagata dalla società al momento della costituzione e dei successivi aumenti di capitale.
Le altre imposte principali sono le seguenti:

- *Körperschaftsteuer* (equivalente all'IRES italiana).
  Quest'imposta è prelevata sull'insieme dei redditi, calcolati con il metodo del confronto della ricchezza netta, di qualunque natura (inclusi i plusvalori realizzati, salvo casi particolari - cfr. dettaglio nel seguito), ed ovunque prodotti, da una società residente o su quelli prodotti sul territorio dello Stato da una società non residente, e corrispondente ad un'aliquota del 25%.
  L'anno fiscale coincide con l'anno solare, salvo esplicite deroghe accordate dall'Amministrazione fiscale qualora sussistano delle valide ragioni economiche non collegate ad un eventuale risparmio d'imposta.
  Gli interessi su prestiti o debiti di altra natura contratti verso i terzi sono generalmente deducibili a meno che i mezzi finanziari ottenuti non siano utilizzati per investimenti che generano redditi esenti quali, per esempio, dividendi da partecipazioni rilevanti (cfr. nel seguito).
  Non esiste una normativa specifica sulla sottocapitalizzazione delle imprese, ma solo delle linee guida. Qualora l'Amministrazione Fiscale ritenga il rapporto di indebitamento inadeguato ai bisogni dell'impresa può riqualificare una parte del prestito dei soci come capitale sociale e, oltre a non permettere la deducibilità degli interessi, preleva una ritenuta alla fonte in qualità di dividendo occulto. E'importante però rilevare che la Decisione N. G 17/68 del 27.6.69 della *Verfassungsgerichtshof* (Corte Costituzionale) ha confermato che il capitale di tali prestiti non deve scontare l'imposta di bollo sul capitale azionario dell'1%.

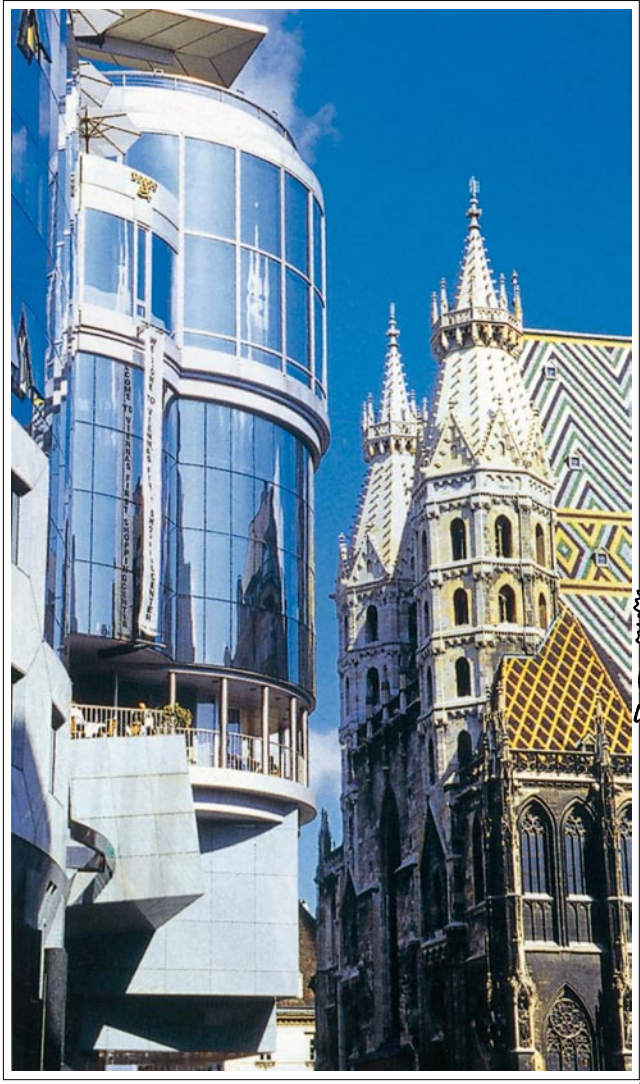

Vienna, la Cattedrale di Santo Stefano

- *Kommunalsteuer*
  E' un'imposta prelevata dai Comuni e deducibile dall'imposta sulle società, del 3% della massa salariale pagata dal datore di lavoro.
- *Gebühren* (imposta di bollo)
  E' un'imposta che varia dallo 0,8% al 2%, oppure a importo fisso, su vari atti conclusi in forma scritta. Una tipologia importante è quella che colpisce i prestiti, anche concessi da non residenti ad entità residenti, allo 0,8%.
- *Ritenuta alla fonte del 25% sui dividendi distribuiti*
  Non è dovuta se i dividendi sono pagati ad un'altra società residente che detenga almeno il 25% del capitale della società distributrice.
  Se i dividendi sono versati a una società estera, la ritenuta può essere ridotta dall'applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni o azzerata dalla direttiva europea madre-figlia (cfr. dettaglio nel seguito).

Internationales Schachtelprivileg

La legge fiscale austriaca non prevede un regime fiscale speciale per le società holding, ma gli investitori stranieri possono beneficiare di alcuni vantaggi offerti dalla legislazione esistente:

a) I dividendi ricevuti da una AG o una GmbH, provenienti da un'altra società residente austriaca, sono esenti a prescindere dalla

percentuale detenuta, ed i costi collegati alla partecipazione sono indeducibili. Questa esenzione non si applica ai plusvalori di cessione e di liquidazione eventualmente realizzati.

b) Una AG o una GmbH beneficia di un'esenzione totale dei redditi derivanti da dividendi ricevuti, se alla data di distribuzione detiene per un periodo ininterrotto di almeno un anno, una partecipazione sempre superiore al 10%, in una società figlia residente nella UE ai sensi dell'art. 2 della direttiva 90/435/CEE, o in una società che ha un'imposizione paragonabile a quella di una società austriaca.
   Se i dividendi sono distribuiti prima della scadenza dell'anno, subiscono un'imposizione preventiva del 25%, rimborsata dall'Amministrazione Fiscale alla scadenza, a condizione che la filiale:
   - non sia sottoposta ad un'imposizione inferiore al 15%, calcolata su una base imponibile paragonabile a quella austriaca;
   - non abbia soltanto redditi da interessi, canoni, leasing o plusvalori.
   Se la filiale è, a sua volta, una società holding, bisogna considerare il trattamento fiscale delle filiali di quest'ultima.
   Se non si applica l'esenzione, è sempre possibile richiedere il credito per le imposte eventualmente assolte all'estero.

c) La AG o la GmbH, al momento della distribuzione dei dividendi, deve effettuare una ritenuta alla fonte del 25%, eccetto nel caso in cui distribuisca ad un'altra società residente (vedi sopra), o ad una società residente nella UE ai sensi dell'art. 2 della direttiva 90/435/CEE, che detenga da almeno un anno una partecipazione nella AG o GmbH superiore al 10%.
   Se i dividendi sono distribuiti prima di un anno, subiscono una ritenuta preventiva del 25%, rimborsata dall'Amministrazione Fiscale alla scadenza a condizione che la casa madre:
   - non sia una holding pura;
   - abbia del personale dipendente;
   - abbia degli uffici propri.
   Se la società di capitali è residente in un paese che ha stipulato una convenzione intesa ad eliminare le doppie imposizioni dei redditi con l'Austria, bisogna esaminarne il trattamento previsto.

d) La AG o la GmbH beneficia di un'esenzione d'imposta sui plusvalori realizzati dalla cessione di partecipazioni, a condizione che detenga almeno il 10% di una società di capitali estera, soggetta ad un'imposizione paragonabile a quella austriaca, ininterrottamente da un anno.
   L'esenzione si applica soltanto se è ceduto almeno il 10%. Se la vendita avviene entro il primo anno, si applica l'imposizione piena al 25%.
   Anche in questo caso si applica la legislazione anti abuso che nega l'esenzione se la filiale:
   - è sottoposta ad un'imposizione inferiore al 15% calcolata su una base imponibile paragonabile a quella austriaca;
   - ha soltanto redditi da interessi, canoni, leasing o plusvalori.

La fondazione austriaca

Nel diritto italiano, la fondazione è uno strumento volto al raggiungimento di finalità di pubblica utilità senza scopo di lucro ed è costituita con atto pubblico o testamento, ma acquista "*la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica*".

In alcuni paesi invece, quali l'Austria o il Principato del Liechtenstein, la legge stabilisce semplicemente che: "*Affinché una fondazione sia costituita da persone fisiche o giuridiche o imprese, è necessario che i beni (patrimonio della fondazione) siano destinati ad uno scopo determinato*".

Oltre a non necessitare delle formalità complesse previste dalla legge italiana per la costituzione e l'ottenimento della personalità giuridica, esse possono avere soltanto un carattere privato o familiare senza finalità di pubblica utilità.

In Austria il legislatore ha inoltre accordato particolari benefici fiscali per incentivarne l'utilizzo come stru-

Vienna, veduta del Castello di Schönbrunn

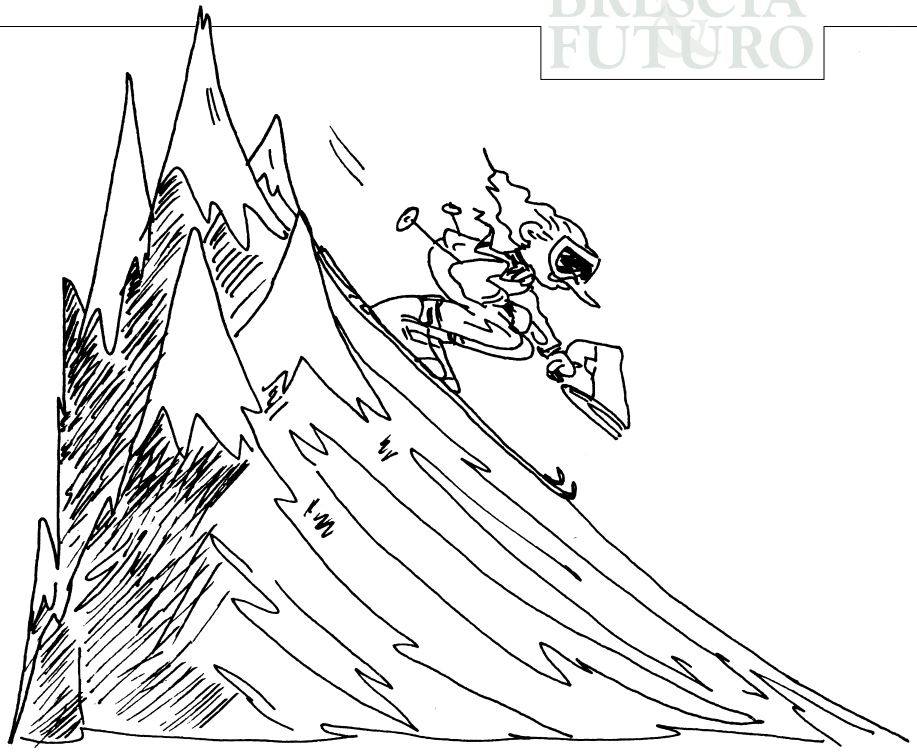

mento di pianificazione successoria per i residenti ed i non residenti.

Quadro legale

Nel diritto austriaco, la fondazione privata (*Privatstiftung* - PS), senza cioè finalità benefica o filantropica, è stata introdotta dalla legge omonima del 24.9.93 (*Privatstiftungsgesetz* - pubblicata sul BGBL 694/1993), per competere con i paesi le cui legislazioni prevedono strumenti simili (per esempio il Principato del *Liechtenstein*) e per attrarre, grazie a specifici incentivi fiscali, capitali austriaci ed esteri.

La PS si costituisce con la dichiarazione del o dei fondatori (*Stiftungserklärung*), che possono essere persone fisiche o giuridiche (residenti o non residenti, straniere o austriache), per atto pubblico davanti a notaio o per testamento, ed acquisisce la personalità giuridica con l'iscrizione al *Firmenbuch* (registro delle imprese).

A differenza delle società di capitali, il fondatore (*Stifter*) ed i beneficiari (*Begünstigte* - anch'essi possono essere persone fisiche o giuridiche, residenti o non residenti, straniere o austriache) della Fondazione Privata non sono né azionisti, né titolari di quote, né responsabili per i debiti da essa contratti, poiché è la PS stessa proprietaria dei beni che le sono attribuiti e risponde verso i creditori nei limiti del suo patrimonio.

Gli scopi e le attività della PS sono definiti dal fondatore negli statuti (*Stiftungsurkunde*) e possono includere:

- detenzione di partecipazioni in società estere e/o austriache;
- accomandatario in società di persone.

É invece espressamente vietato dalla legge l'esercizio di:

- attività industriale, di prestazione di servizi e commerciale (salvo come attività accessorie);
- attività agricola e/o di silvicoltura (eccetto se accessorie);
- gestione di società di persone;
- accomandante in società di persone.

Il PSG non permette anche la creazione di una *Selbstzweckstiftung*, in pratica una fondazione il cui solo scopo è di gestire ed accumulare capitali al suo interno, senza prevedere dei beneficiari finali.

Per costituire una PS, il fondatore deve metterle a disposizione un patrimonio di almeno Euro 70.000, con versamento in contanti o con apporti in natura accompagnati da valutazione peritale. E' possibile aumentare il patrimonio della PS con donazioni successive.

Gli statuti della fondazione devono indicare l'importo del patrimonio, gli obiettivi e gli scopi (*Stiftungsgegenstand*), i beneficiari, il nome ed il luogo di creazione e la durata. Quest'ultima non ha restrizioni, salvo per le fondazioni che hanno per beneficiari delle persone fisiche, cui la legge impone lo scioglimento dopo 100 anni, a meno che gli statuti non prevedano la possibilità, per i beneficiari superstiti, di prorogarla per altri 100 anni.

La sede deve essere in Austria, anche se può essere gestita sia localmente sia all'estero da un consiglio di fondazione (*Stiftungvorstand*) composto da almeno tre membri, persone fisiche, di cui due necessariamente residenti austriache, senza alcun rapporto di parentela con i beneficiari.

Quando la PS ha più di 300 dipendenti o detiene partecipazioni in una o più società che impieghino un tale numero di addetti, è necessario per legge nominare anche un consiglio di supervisione della fondazione, simile a quello della AG e GmbH (vedi sopra).

Il fondatore, che sceglie i membri del primo consiglio di fondazione e stabilisce negli statuti le regole per la nomina dei successivi (altrimenti spetta al tribunale), può, esso stesso, farvi parte.

Il consiglio di fondazione gestisce e rappresenta la PS secondo le finalità previste dagli statuti e prepara i conti annuali che dovranno essere certificati da un revisore ufficiale dei conti.

Quest'ultimo deve anche verificare il rispetto ed il raggiungimento degli scopi della PS.

Il fondatore è il solo, finché in vita, a poter revocare la PS e non può trasmettere questo diritto ai suoi eredi, salvo che non siano anche co-fondatori.

Il fondatore ha la possibilità di sostituire i membri del consiglio di fondazione e modificare gli statuti. Tali facoltà possono essere riconosciute anche ai beneficiari, ai membri del consiglio di fondazione o a dei terzi, come alcuni organi giudiziari.

Le regole sono normalmente definite negli statuti ed alcune re-

strizioni sono imposte dalla PSG. Gli statuti possono anche prevedere la nomina di un consiglio di consulenza e sorveglianza che protegga gli interessi dei fondatori e, fino al 1997, i beneficiari ne facevano solitamente parte per verificare l'operato del consiglio di fondazione.
Questo non è più possibile in seguito alla decisione 6 Ob 39/97x del 12.5.97 della Corte Suprema, che non permette ai beneficiari o ai loro parenti, di far parte del consiglio di consulenza, se quest'ultimo ha poteri più estesi di quello del semplice controllo e assistenza, come per esempio la possibilità di sostituire dei membri del consiglio di fondazione.

Trattamento fiscale

Il regime fiscale della *Privatstiftung* si desume da una serie di norme contenute nelle seguenti leggi:

- *Erbschaftssteuergesetz* (Legge sulle imposte di donazione e successione),
- *Einkommensteuergesetz* (Legge sull'imposta delle persone fisiche),
- *Körperschaftsteuergesetz* (Legge sull'imposta delle società).

Imposta sulle donazioni e successioni

La regola generale prevede il pagamento del 2,5% del valore netto del patrimonio versato alla costituzione ed in tempi successivi, dal fondatore di una PS, come pure di una fondazione pubblica, a condizione che vi resti per almeno 10 anni.
Donazioni da parte di soggetti terzi scontano invece l'imposta di successione e donazione all'aliquota ordinaria che va dal 14% al 60%.
In caso di scioglimento della PS prima dei 10 anni, la distribuzione del patrimonio provoca il pagamento della differenza tra il 2,5% e l'aliquota applicabile sulle successioni e donazioni (che attualmente va dal 2% fino al 60%), a meno che i fondi non vengano restituiti al fondatore (quando per esempio revochi la PS, ed in questa eventualità l'imposta versata del 2,5% è rimborsata) o distribuiti ai beneficiari nell'ambito degli scopi previsti negli statuti (per esempio per assicurarne il mantenimento).
Se comunque i beneficiari ricevono il patrimonio gravato dal surplus di tassazione al momento della distribuzione, possono chiedere un credito a fronte della loro imposta sul reddito.
Sono esenti alcuni tipi di beni mobili quali le collezioni di dipinti.
Se la PS è costituita per testamento, sono esenti anche le obbligazioni austriache ed estere, la cui cedola è pagata tramite un intermediario residente.
L'aliquota sale al 4,5%, calcolata sul valore speciale (inferiore a quello di mercato), per i beni immobili situati in Austria, mentre per quelli all'estero si prende il valore di mercato.
Non è dovuta l'imposta di registro sulla voltura. Unica eccezione è nel caso di trasferimento ad una PS del 100% di una società immobiliare proprietaria di immobili in Austria, su cui grava un prelievo del 3,5%.
Poiché l'imposta si applica sul valore netto del patrimonio, è possibile dedurre eventuali passività gravanti sui beni mobili e immobili, come prestiti (ipotecari e non) o diritti di usufrutto (la riforma fiscale del 1996 ha introdotto alcune limitazioni per le passività gravanti sugli immobili).
Il versamento del patrimonio nella PS non comporta imposte di bollo o sul capitale.

Imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche

Dopo la costituzione, la PS è considerata titolare di tutti i diritti giuridici ed economici sul patrimonio (a prescindere dai diritti dei beneficiari finali) ed è soggetta alla KSt sull'insieme dei redditi di qualunque natura ed ovunque prodotti, all'aliquota del 25%.
Esistono però varie categorie di redditi esenti a condizione che gli statuti e tutti gli atti della PS siano presentati all'Amministrazione fiscale:
a) I dividendi ricevuti, provenienti da società residente austriaca, sono esenti a prescindere dalla percentuale detenuta. E la ritenuta alla fonte del 25% sui dividendi distribuiti dalla filiale viene integralmente rimborsata;
b) La PS beneficia di un'esenzione totale dei redditi derivanti da dividendi ricevuti da una società figlia estera (sempre che la PS non abbia beneficiato di sgravi fiscali particolari in conseguenza dell'applicazione della convenzione).

I redditi distribuiti ai beneficiari finali della fondazione sono esenti da imposta di successione e donazione (salvo il caso suesposto di revoca prima dei 10 anni), ma subiscono l'imposizione sul reddito al loro livello che viene prelevata per il tramite di una ritenuta liberatoria a titolo d'imposta del 25%.
Se però, la metà della loro aliquota progressiva personale, calcolata sul reddito mondiale, è inferiore al 25%, possono chiedere il rimborso. Se il beneficiario è una persona fisica non residente, si applica la stessa ritenuta del 25%, eventualmente ridotta dall'applicazione di una convenzione.
Nel paese di residenza, però, i frutti della distribuzione potrebbero essere considerati non già come un reddito di capitale, ma come una donazione da terzi oppure come un reddito ordinario.

Conclusioni

La radicale riforma fiscale dell'imposta sulle società avvenuta nel 2000 ha aumentato la competitività del Paese che cominciava a risentire della concorrenza fiscale degli Stati limitrofi dell'Est europeo entrati a far parte dell'Unione Europea.
Il risultato è stato senza dubbio eccellente ed ha permesso al Paese di continuare ad attirare investimenti esteri rilevanti, anche grazie ad una rete di infrastrutture efficienti e ad un contesto sociale estremamente stabile.

Giancarlo Cervino
Dottore Commercialista Ordine di Roma